

COMUNE DI VILLA VICENTINA

Provincia di Udine

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

Tra i Comuni di :
Campolongo al Torre
Ruda
Tapogliano
Villa Vicentina

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art.1 – Principi generali

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art.50 della Legge 27.12.1997, n. 449, ed in attuazione dei principi dettati dalla Legge n. 212 del 27.7.2000 “ Disposizioni in materia dei diritti del contribuente “, è finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art.2 – Diritti del contribuente.

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente art.1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, quale soggetto attivo del tributo, assume per dare attuazione in principale modo ai seguenti diritti del contribuente:
 - a) Chiarezza e certezza delle norme afferenti agli obblighi tributari;
 - b) Pubblicità e informazione in ordine ai provvedimenti comunali;
 - c) Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - d) Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art.3 – Chiarezza delle norme regolamentari.

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della disposizione risultante dopo la modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme del presente regolamento.
4. Qualora sopravvenute disposizioni di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art. 4 – Certezza delle norme.

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario del contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

Art. 5 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti destinati ai contribuenti sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emanazione dell'atto. Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) L'Ufficio procedente ed il nominativo del responsabile del procedimento
 - b) L'organo competente alla revisione dell'atto, anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) Le modalità, i termini e l'organo a cui proporre ricorso, nel caso di atti impugnabili.

Art.6 – Termini per i controlli.

1. I provvedimenti impositivi devono essere notificati, a pena di decadenza e salvo diversa disposizione di legge, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione ovvero, se non sussiste l'obbligo di dichiarazione, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo. La disposizione del presente comma ha effetto a partire dal periodo d'imposta 2001 e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori a questo.

Art.7 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, secondo le norme di cui al capo secondo del presente regolamento.

Art.8 – Semplificazione degli adempimenti tributari.

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione dei contribuenti e non possono porre a carico di questi adempimenti ulteriori, non previsti dalle disposizioni di legge.
A tal fine, con il presente regolamento:
 - a) vengono unificati i termini di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti, secondo le disposizioni del capo sesto;
 - b) viene introdotto l'istituto della compensazione;
 - c) viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari di cui al successivo art.12.

Art.9 – Avviso bonario.

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, **entro trenta giorni** dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.

2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.
3. La presente disposizione ha effetto a partire dal periodo d'imposta 2001 e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori.

CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art.10 – Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurata dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità operative:

- ◆ apertura di sportelli e possibilità di accesso ai disabili;
- ◆ affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- ◆ distribuzione di *vademecum* informativi sui tributi in vigore;
- ◆ comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. Presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari del Comune, che devono essere fissati **entro quindici giorni** dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni del "Capo Quarto" in materia di interpello.

2. Le deliberazioni adottate dagli organi comunali in materia tributaria, di interesse generale, sono depositate per un periodo non inferiore a **quindici giorni** consecutivi presso l'ufficio Tributi. Detta pubblicazione ha mera finalità informativa e non sostituisce le vigenti forme di pubblicità legale in Albo Pretorio e/o in fogli ufficiali, né incide sulle modalità di esercizio dei diritti dei cittadini interessati.

Art.11 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.

1. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate, **entro quindici giorni** dall'esecutività delle relative deliberazioni.

2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestono interesse generale. Nella copia dei pareri è omissa ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellati e dei loro elementi patrimoniali.

Art. 12 – Comunicazioni di atti ed informative all'Ufficio Tributi.

1. Nell'ambito delle esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, è fatto divieto al comune di richiedere agli interessati atti o documenti dei quali è già in possesso. In tale ottica, sono adottate le disposizioni che seguono al fine di facilitare lo scambio di informazioni all'interno dell'Ente.
2. L'ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, come individuati nell'ambito dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:
 - le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
 - i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
 - i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
 - i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
 - i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
 - gli atti amministrativi di revoca o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici;
 - ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.

Ove non diversamente specificato dai regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli atti di cui al precedente comma il responsabile del procedimento individuato ai sensi del titolo I della legge n. 241/1990.

L'ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definitivi, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario.

Le richieste, gli atti e le informazioni di cui al presente articolo possono essere trasmessi per via informatica.

CAPO TERZO

RAVVEDIMENTI ED ESONERI DA OBBLIGHI TRIBUTARI

Art.13 – Oggetto.

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esonero nei tributi comunali ed è adottato ai sensi dell'art.50 della legge n. 449/1997, tenuto conto di quanto disposto nell'art.13 del D.Lgs. 472/1997.

Art.14 – Cause ostative.

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.
Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art.15 – Procedura.

1. Competente alla gestione della procedura è l'Ufficio Tributi del Comune.
Per i tributi per i quali è previsto il versamento tramite ruolo, l'interessato dovrà presentare al Comune la dichiarazione integrativa nei termini stabiliti dal presente regolamento (art. 9), evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il comune provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo, con pagamento in unica soluzione, il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta, nelle misure previste dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, comunicando preventivamente con apposito avviso all'interessato l'ammontare delle somme liquidate. In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso contrario, il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie.

Art.16 – Cause di esonero da obblighi tributari.

1. Con riferimento a quanto previsto all'art.7 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento.

La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione **entro trenta giorni** dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, resteranno dovuti il tributo e gli interessi legali, con maturazione semestrale, e non si farà luogo all'applicazione degli sanzioni.

Se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti del Comune, non potranno essere addebitati né sanzioni né interessi di sorta.

Art.17 – Rinvio.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

CAPO QUARTO

DIRITTO D'INTERPELLO

Art.18 – Oggetto.

1. Il presente capo è emanato ai sensi degli artt. 50 della Legge n. 449/97 e 52 del D.Lgs. n. 446/97 ed in attuazione dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti nell'ambito delle problematiche dei tributi comunali.

Art.19 – Materie oggetto d'interpello.

1. Possono essere proposte dai contribuenti domande attinenti qualsivoglia questione appartenente alla materia dei tributi comunali.

Art.20 – Procedura.

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata al funzionario responsabile del tributo, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente potrà altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Il termine per la risposta del Comune è di **centoventi giorni** dal ricevimento dell'istanza.

3. Se l'istanza perviene ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta all'ufficio competente; in tal caso i termini per la risposta decorrono dal giorno in cui quest'ultimo ha ricevuto l'istanza.
4. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
5. Il parere motivato emesso dal Comune deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.
6. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 2, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
7. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

Art.21 – Effetti.

1. L'interpello ha effetto unicamente nei confronti del soggetto istante, subordinatamente alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dallo stesso rappresentato, e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.
2. Sia in caso di mancata risposta del comune entro il termine stabilito nel precedente art.22, sia in caso di adeguamento del contribuente al parere ricevuto, non potranno essere comminate sanzioni, in relazione alla materia oggetto di interpello.
Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero dall'indirizzo della giurisprudenza dovrà essere notificato al richiedente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e potrà consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse a partire dal decimo giorno successivo al ricevimento dello stesso da parte del contribuente.

Art.22 – Competenza.

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo (o suo sostituto).
2. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello, nel rispetto dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 3.2.1993, n. 29.

CAPO QUINTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art.23 – Oggetto.

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali, ai sensi dell'art. 8 della Legge 27.7.2000, n. 212, secondo le norme del presente capo.

Art.24 – Compensazione verticale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, **entro trenta giorni** dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

3. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art.25 – Compensazione orizzontale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali relative al medesimo anno o ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione al comune, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, entro il termine ivi indicato, comporta la decadenza del diritto alla compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
4. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art.26 – Competenza sulla dichiarazione di compensazione.

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Art.27 – Effetti.

1. Le disposizioni del presente Capo hanno effetto dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero, per i tributi per i quali l'istituto della compensazione non era precedentemente previsto, dal periodo d'imposta 2002, e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori.

CAPO SESTO

TERMINI E INTERESSI

Art.28 – Termini di pagamento.

1. Per i termini di pagamento della TOSAP per occupazioni permanenti, della TARSU, dell'Imposta di Pubblicità e dell'I.C.I., si applica quanto previsto dalla specifica disciplina normativa e regolamentare.

Art.29 – Unificazione dei termini di rimborso.

1. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso.
2. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi con le modalità indicate nel successivo art. 29.

Art.30 – Misura degli interessi moratori.

1. Gli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, sono fissati in misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto.

CAPO SETTIMO

NORME FINALI

ART.31 – Norme finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e secondo le modalità e i termini previsti dalla legislazione vigente e dallo Statuto Comunale.

INDICE

CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI DELLA GESTIONE DELL'ENTRATE E STATUTO DEL CONTRIBUENTE

-	<i>Art.1</i>	<i>Principi generali</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
-	<i>Art.2</i>	<i>Diritti del contribuente</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
-	<i>Art.3</i>	<i>Chiarezza delle norme regolamentari</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
-	<i>Art.4</i>	<i>Certezza delle norme</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
-	<i>Art.5</i>	<i>Chiarezza e motivazione degli atti</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>

-	<i>Art.6</i>	<i>Termini per i controlli</i>	<i>pag. 3</i>
-	<i>Art.7</i>	<i>Pubblicità dei provvedimenti comunali</i>	<i>pag. 3</i>
-	<i>Art.8</i>	<i>Semplificazione degli adempimenti tributari</i>	<i>pag. 3</i>
-	<i>Art.9</i>	<i>Avviso bonario</i>	<i>pag. 4</i>

CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

-	<i>Art.10</i>	<i>Servizio informazioni e pubblicità' dei provvedimenti comunali</i>	<i>pag. 5</i>
-	<i>Art.11</i>	<i>Rapporti con le Associazioni, Caaf e ordini professionali</i>	<i>pag. 5</i>
-	<i>Art.12</i>	<i>Comunicazioni di atti ed informazioni all'ufficio tributi</i>	<i>pag. 6</i>

CAPO TERZO

RAVVEDIMENTI ED ESONERI DA OBBLIGHI TRIBUTARI

-	<i>Art.13</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pag. 7</i>
-	<i>Art.14</i>	<i>Cause ostantive</i>	<i>pag. 7</i>
-	<i>Art.15</i>	<i>Procedura</i>	<i>pag. 7</i>
-	<i>Art.16</i>	<i>Cause di esonero da obblighi tributari</i>	<i>pag. 7</i>
-	<i>Art.17</i>	<i>Rinvio</i>	<i>pag. 8</i>

CAPO QUARTO

DIRITTO D'INTERPELLO

-	<i>Art.18</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pag. 9</i>
-	<i>Art.19</i>	<i>Materie oggetto d'interpello</i>	<i>pag. 9</i>
-	<i>Art.20</i>	<i>Procedura</i>	<i>pag. 9</i>
-	<i>Art.21</i>	<i>Effetti</i>	<i>pag. 10</i>
-	<i>Art.22</i>	<i>Competenza</i>	<i>pag. 10</i>

CAPO QUINTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

-	<i>Art.23</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pag. 11</i>
-	<i>Art.24</i>	<i>Compensazione verticale</i>	<i>pag. 11</i>
-	<i>Art.25</i>	<i>Compensazione orizzontale</i>	<i>pag. 11</i>
-	<i>Art.26</i>	<i>Competenza sulla dichiarazione di compensazione</i>	<i>pag. 12</i>
-	<i>Art.27</i>	<i>Effetti</i>	<i>pag. 12</i>

CAPO SESTO

TERMINI E INTERESSI

- *Art.28 Termini di pagamento pag. 13*
- *Art.29 Unificazione dei termini di rimborso pag. 13*
- *Art.30 Misura degli interessi moratori pag. 13*

CAPO SETTIMO

NORME FINALI

- *Art.31 Norme finali pag. 14*